



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13.06.1990

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 17.12.1991

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2021

INDICE

TITOLO I

Capo I

Convocazione - Numero legale - Presidenza - Pubblicità e disciplina delle sedute pag. 3

Capo II

Esame - Discussione e votazione delle proposte pag. 6

Capo III

Verbali delle deliberazioni - Modifica e Pubblicazione pag. 10

Capo IV

Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Raccomandazioni - Risoluzioni pag. 11

Capo V

Disposizioni varie pag. 13

TITOLO II

Capo VI

Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti di gruppo pag. 14

Capo VII

Commissioni consiliari e rappresentanze pag. 15

PREAMBOLO

1. Il Consiglio Comunale è organo di autogoverno delle collettività locali, organo politico-amministrativo di indirizzo e programmazione dell'Amministrazione.
2. Ad esso compete la responsabilità di governo di tutte le funzioni pubbliche esercitate a livello locale che la legge non riservi alla competenza dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri soggetti.
3. Attraverso specifiche rappresentanze coordina l'azione dell'Amministrazione comunale con le attività e la programmazione degli Enti sovracomunali e a partecipazione comunale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

CAPO I

Convocazione - Numero legale - Presidenza - Pubblicità e disciplina delle sedute.

ART. 1

1. La bandiera civica è esposta al balcone della sala dell'adunanza al mattino del giorno in cui ha luogo la riunione e vi resta per la durata di questa.

ART. 2

1. Le adunanze consiliari si tengono nella sala allo scopo destinata del Palazzo comunale; solo per speciali circostanze o per giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, ed in tal caso la Giunta municipale determina con apposita deliberazione il luogo della riunione; di tale decisione viene data dal Sindaco notizia alla cittadinanza.

ART. 3

2. Le convocazioni del Consiglio sono fatte, nei termini e secondo le norme di legge, mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio, anagrafico o eletto, di ciascun consigliere, con l'elenco degli oggetti da trattare.
3. Qualora un consigliere risieda fuori dal Comune, deve segnalare alla Segreteria comunale - entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di residenza - un indirizzo entro il Comune presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In caso diverso, l'avviso di convocazione è depositato presso la Segreteria comunale.
4. Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono essere consegnati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima.

5. Detti giorni debbono essere interamente liberi, e cioè non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso né quello in cui ha luogo la seduta. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco degli oggetti sia consegnato 24 ore prima; ma, in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione dovrà essere differita all'adunanza successiva.
6. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere pubblicato all'Albo comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza e comunicato al Prefetto.

ART. 4

1. Le adunanze sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o il Consiglio non deliberi espressamente, anche durante la seduta pubblica, di passare in seduta segreta.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta può parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro. Su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta i componenti del Consiglio e il Segretario sono vincolati al segreto.
3. Il consigliere dovrà effettuare l'intervento solo in lingua italiana.

ART. 5

1. Il pubblico presenza alle adunanze nello spazio ad esso riservato; deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.

ART. 6

1. Su particolari oggetti, il Sindaco Presidente o un Presidente di gruppo può proporre che l'illustrazione dell'argomento venga fatta da funzionari comunali o da collaboratori ed esperti. Se la maggioranza non si oppone, la proposta si dà per accettata.

ART. 7

1. I consiglieri che non possono intervenire alla adunanza devono darne tempestiva comunicazione. Di fare tale comunicazione può essere incaricato anche uno dei colleghi intervenuti. Nell'uno o nell'altro caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto al processo verbale.

ART. 8

- 1 Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai consiglieri, annuncia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dell'adunanza.

2. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.
3. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide senza discussione per alzata di mano.
4. Nelle adunanze pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque del pubblico sia causa di disordine e anche ordinarne l'arresto.

ART. 9

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
2. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. In nessun caso però l'apertura della riunione può essere protratta di oltre mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
3. Ove, adempiute le formalità di cui sopra, al Consiglio non risulti il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne fa dare atto verbale, comunicando al Consiglio, l'inizio dell'adunanza successiva, i nomi dei consiglieri assenti non giustificati.
4. La riunione viene quindi rinviata alla data (giorno e ora) eventualmente fissata nell'avviso di convocazione.

ART. 10

1. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta l'adunanza e, premesse eventuali comunicazioni su fatti che possono interessare il Consiglio, procede alla designazione di tre scrutatori tra i consiglieri presenti, di cui almeno uno della minoranza, che lo assistano durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato della votazione.
2. Se risulta che il numero dei presenti ad una votazione è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente, al massimo dopo dieci minuti di sospensione, può verificare se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo l'adunanza; nel caso opposto, la dichiara sciolta.

ART. 11

1. Il consigliere che si assenta dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, comunicarlo al Presidente e darne notizia al Segretario, o al funzionario verbalizzante, perché ne prenda nota.

CAPO II

Esame - Discussione e votazione delle proposte

ART. 12

2. Dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, i lavori consiliari si articolano seguendo l'ordine del giorno già stabilito.
3. Quando se ne presenti la necessità, il Presidente può proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.
4. La modifica dell'ordine del giorno può essere chiesta anche da un consigliere, ma in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. In merito possono parlare il Presidente, il relatore proponente la modifica e, contro, un solo consigliere. La votazione sulla proposta di mutazione è fatta per alzata di mano e si ritiene approvata se ha riportato il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

ART. 13

1. Il Consiglio può discutere su fatti di particolare importanza sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.
2. Il consigliere che intenda avvalersi della facoltà di cui al 1° comma ne informa i Presidenti di gruppo. Qualora la questione venga sollevata durante l'adunanza del Consiglio, il Presidente consulta i Presidenti di gruppo consiliari. Ove il Presidente non decida sull'ammissibilità della proposta, egli sente il Consiglio, che si esprime senza discussione.
3. Ogni consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti, ed il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non deve mai superare i 10 minuti. Il proponente potrà parlare per 10 minuti, e l'Assessore competente replicare per un tempo massimo di 5 minuti.
4. Su tali argomenti è ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano sentimenti e opinioni del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione comunale.

ART. 14

1. Le proposte deliberative da sottoporsi al Consiglio possono essere presentate:
 - dal Sindaco
 - dalla Giunta
 - dai Gruppi consiliari
 - dai Consiglieri

2. Le proposte deliberative, illustrate dai proponenti, debbono essere presentate in forma scritta e contenere i requisiti richiesti dalla legge.
3. In relazione al potere di proposta e di iniziativa ogni consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e di richiedere la collaborazione degli uffici comunali.

ART. 15

- 1 Il consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri e di ribattere a riferimenti personali.
- 2 Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
- 3 I consiglieri, durante i loro interventi, devono attenersi all'oggetto posto in discussione.
- 4 Quando il Presidente abbia richiamato per due volte un consigliere, e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola.

ART. 16

- 1 Il presidente può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.
- 2 Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni ovvero per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

ART. 17

- 1 Ogni consigliere può intervenire più volte per non più di 10 minuti complessivi nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
- 2 Il consigliere, che dichiara di parlare a nome del gruppo, ha a disposizione 15 minuti complessivi, salve le prerogative di ogni singolo consigliere di cui al 1° comma.
- 3 Il consigliere, che annunci di voler intervenire per mozione d'ordine, ha diritto ad avere per primo la parola.
- 4 I tempi di intervento di cui al primo e al secondo comma sono elevati rispettivamente a 20 e 30 minuti quando la discussione verta su uno dei seguenti temi:
 - regolamenti generali del Comune;
 - bilanci preventivi e consuntivi;
 - strumenti urbanistici;
 - delibere quadro e provvedimenti programmatici.
- 5 Ogni altro intervento per motivi procedurali o questioni incidentali (inversioni dell'ordine del giorno, mozioni d'ordine, ecc.) non può superare il limite di trattazione di 5 minuti.

- 6 Gli interventi per dichiarazione di voto a nome del gruppo non possono superare il limite massimo di 5 minuti e, per gli interventi di cui al quarto comma, di 10 minuti.
- 7 E' concessa facoltà d'intervenire per un massimo di ulteriori 5 minuti anche al consigliere che dichiara di discordarsi dall'orientamento del proprio gruppo.

ART. 18

- 1 Quando le competenti Commissioni consiliari abbiano espresso all'unanimità parere favorevole su una proposta, il Presidente passa senz'altro alla sua votazione
- 2 Tre consiglieri o un Presidente di gruppo possono tuttavia far aprire il dibattito.

ART. 19

- 1 A ciascun consigliere è consentito un eventuale ulteriore intervento per fatto personale -allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse - o per mozione d'ordine quando vi sia un richiamo alla legge o al regolamento, o all'ordine del giorno o alla priorità di votazione.
- 2 Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente, salvo quanto stabilito dall'art. 8, 2° comma.

ART. 20

1. La questione pregiudiziale - ossia la richiesta che un dato argomento non debba discutersi - e la domanda sospensiva - ossia la richiesta che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di condizioni o scadenze determinate - possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione della proposta di deliberazione e prima che il Presidente abbia aperta la discussione; se si vogliono presentare quando la discussione è in corso, devono essere formulate per iscritto e sottoscritte da almeno cinque Consiglieri o due Presidenti di gruppo; possono proporre per iscritto che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio, senza discussione.
2. Cinque Consiglieri o due Presidenti di gruppo possono altresì proporre per iscritto che la votazione su un oggetto sia rinviata, e sulla proposta decide il Consiglio, senza discussione.

ART. 21

1. La richiesta di passare all'ordine del giorno puro e semplice comporta, qualora sia accolta, l'esclusione dell'esame delle singole parti di una proposta ed ha la precedenza nella votazione.
2. Un solo consigliere, oltre il proponente, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.

ART. 22

1. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto anche durante la discussione, purché non richiedano i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; in caso contrario debbono essere presentati entro le ore 12,00 del giorno della trattazione.
2. Ciascun consigliere durante la discussione può presentare per iscritto ordini del giorno sull'oggetto, o sulla parte di esso in discussione, come pure emendamenti agli emendamenti presentati.
3. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti. possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.
4. Quando tutti i consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal Presidente.

ART. 23

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La palese ha luogo per appello nominale o per alzata di mano. Sia la votazione palese che quella segreta possono avere luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge.
3. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa ripetere nel modo che richiede più opportuno.
4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati, il Consiglio, su richiesta di un consigliere accolta dal Consiglio stesso senza discussione, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
5. Se la votazione è avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine si deve passare alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta votato per parti.

ART. 24

1. L'ordine di votazione è il seguente:
 - a. la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
 - b. la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi al verificarsi di condizioni o scadenze determinate;
 - c. l'ordine del giorno puro e semplice, e cioè l'esclusione dall'esame delle singoli parti di una proposta;
 - d. gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - e. gli emendamenti agli emendamenti;
 - f. gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;
 - g. proposta principale.
2. E' però facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione degli ordini del giorno nonché degli emendamenti e degli emendamenti agli emendamenti, quando ciò si rilevi utile per la chiarezza della votazione.

3. E' altresì sua facoltà dichiarare l'inammissibilità di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato, degli ordini del giorno, degli emendamenti e degli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti nonché degli emendamenti agli emendamenti estranei o che stravolgono gli emendamenti.

ART. 25

1. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori designati, ne riconosce e proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed il nome dei consiglieri astenuti ed annunciando, quando ne sia il caso, i nomi delle persone elette.
2. L'argomento in trattazione si intende approvato se, esaurita l'eventuale discussione e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza dei votanti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale; respinto se non raggiunge tale maggioranza.
3. Anche le modifiche proposte dai consiglieri debbono ottenere per ritenersi approvate, la maggioranza dei votanti.
4. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. In caso che i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà. Le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarino di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell'adunanza. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità dell'adunanza.
6. Quando la legge non preveda maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune, risulteranno eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
7. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.

CAPO III

Verbali delle deliberazioni — Modifiche e pubblicazione.

ART. 26

1. La rappresentazione informatica/digitale della registrazione audio e/o audiovisiva del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare.

2. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio e/o audiovisivo, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto a cura del Segretario Comunale.
3. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta l'impianto di registrazione viene disattivato ed il verbale è redatto con modalità cartacea a cura del Segretario Comunale.
4. Il verbale della seduta redatto in formato informatico/digitale di cui al comma 1 non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.
5. Il verbale della seduta, se redatto in formato cartaceo, viene approvato dal Consiglio Comunale di norma all'inizio di ogni seduta successiva.

CAPO IV

Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Raccomandazioni - Risoluzioni

ART. 27

1. Ciascun consigliere, per esplicitare le sue funzioni di informazione, di controllo e di indirizzo può impiegare le seguenti forme di intervento:

L'interrogazione, l'interpellanza, la mozione.

ART. 28

1. L'interrogazione è una domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta e volta ad ottenere elementi di conoscenza su fatti che interessano l'Amministrazione comunale o per conoscere i motivi per i quali la Giunta ha adottato un provvedimento o se si sia in procinto di adottare le decisioni su determinate questioni o fatti e può essere data risposta scritta.

ART. 29

1. L'interpellanza è una domanda scritta con la quale il consigliere o un gruppo consiliare sollecita il Sindaco o la Giunta ad adottare un provvedimento o a revocare un provvedimento già adottato o a modificarne o ad integrarne i contenuti.

ART. 30

2. Le interpellanze comportano l'obbligo di risposta della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo eventuali eccezioni, che devono essere motivate dalla Giunta medesima; se dichiara di dover differire la risposta, la Giunta precisa in quale successiva adunanza essa è disposta a rispondere. In ogni caso la Giunta è tenuta a rispondere, nell'adunanza immediatamente successiva alla presentazione, solo se interrogazioni ed interpellanze siano pervenute almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.
3. L'interpellante parla, dopo ottenuta risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

4. Tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i 5 minuti.

Art. 31

1. All'inizio dell'adunanza viene data risposta alle interpellanze, secondo l'ordine di presentazione e per la durata di mezz'ora.
2. Il Presidente rinvia le interpellanze non svolte all'adunanza successiva.
3. Non possono essere trattate nella stessa adunanza più di due interpellanze presentate dallo stesso consigliere.
4. Qualora il consigliere interpellante sia assente al momento della trattazione dell'interpellanza, alla medesima viene data risposta scritta, a meno che l'interpellante non abbia giustificato l'assenza prima della riunione nel qual caso l'interpellanza stessa è trattata nella seduta successiva.
5. Qualora in sede di primo appello l'adunanza non possa essere aperta per mancanza del numero legale, viene data comunque risposta alle interpellanze fino all'apertura dell'adunanza stessa; si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma.

ART. 32

1. Nel presentare un'interpellanza, o successivamente, il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta.
2. In questo caso l'Assessore competente deve rendere la risposta entro quindici giorni. Quando il consigliere lo richieda espressamente, l'interrogazione e l'interpellanza con la risposta scritta vengono raccolte in un fascicolo da consegnare semestralmente ai consiglieri.
3. Quando la Giunta riconosce che un'interpellanza ha carattere di urgenza può rispondere subito in deroga a quanto disposto dall'art. 32.

ART. 33

1. Dicesi mozione una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure indicazioni circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare; essa comporta l'adozione di un voto.
2. Una mozione può essere proposta da almeno tre consiglieri e va scritta all'ordine del giorno dell'adunanza immediatamente successiva alla sua presentazione, purché sia presentata per iscritto almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio.
3. Quando vi sono mozioni iscritte all'ordine del giorno, in ogni seduta deve esserne discussa almeno una.
4. Il tempo da destinare alla trattazione delle mozioni è fissato in un massimo di 30 minuti ognuna.

5. La discussione sulla mozione si articola nel modo seguente:
 - a. il proponente presenta la mozione nel termine di 10 minuti;
 - b. successivamente possono intervenire nel dibattito due consiglieri, di cui uno a favore e uno eventualmente contro; il tempo assegnato a ciascun intervento è fissato in 10 minuti.
6. La Conferenza dei Presidenti di gruppo può accordarsi di unificare in unica discussione più mozioni relative ad argomenti identici o connessi, fermi restando i tempi e le modalità di intervento di cui ai due commi precedenti.

ART. 34

1. Le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario delle mozioni presente iscritto a parlare, secondo l'ordine costituito dalla data di presentazione delle interpellanze.

CAPO V

Disposizioni varie

ART. 35

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

ART. 36

1. La consultazione generale della popolazione nei casi ammissibili, su oggetti di particolare importanza sui quali il Consiglio sia chiamato a deliberare, è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 37

1. Il Consiglio può, ove lo creda opportuno, delegare alla Giunta Municipale di deliberare secondo le modalità indicate nelle specifiche disposizioni normative vigenti.

ART. 38

1. Per tutti i casi che possono presentarsi nello svolgimento delle sedute consiliari e che non siano preveduti e disciplinati dal presente regolamento o dalla legge, provvederà il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento da lui preso venga contestato da qualche consigliere.

TITOLO II

CAPO VI

Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti di gruppo

ART. 39

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Sindaco il gruppo del quale intende fare parte.
3. I consiglieri, che entrano a far parte del Consiglio nel corso del quinquennio amministrativo, debbono indicare al Sindaco, entro dieci giorni dalla convalida, a quale gruppo intendono appartenere.

ART. 40

1. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.
2. Un gruppo consiliare può essere composto anche da un solo consigliere:
 - a) quando il consigliere sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio;
 - b) quando il consigliere aderisca ad una formazione politica che, costituitasi a livello nazionale, abbia formato gruppo parlamentare autonomo in almeno uno dei due rami del Parlamento.
3. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso del quinquennio amministrativo in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente comma, purché ricorra il requisito di cui al primo comma.
4. Il consigliere che dichiara di aderire ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto, deve allegare a tale dichiarazione l'accettazione del Presidente del nuovo gruppo di appartenenza.

ART. 41

1. Ciascun gruppo provvede, entro 20 giorni dalla data della deliberazione di convalida dei consiglieri, alla nomina del proprio Presidente.
2. Di tale nomina viene data comunicazione al Sindaco, anche in caso di successiva sostituzione.

3. In mancanza della designazione, sarà considerato Presidente il consigliere anziano di ciascun gruppo, con esclusione dei consiglieri nominati alla carica di assessore.
4. Per consigliere anziano si intende colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
5. E' data facoltà ai gruppi consiliari di designare anche un Vice Presidente.

ART. 42

1. Per attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali.

ART. 43

2. Al fine di snellire lo svolgimento dei lavori, il Sindaco predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, da riferire alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, almeno 3 giorni, esclusi eventuali festivi, prima della data della seduta fatta salvo la convocazione d'urgenza, nonché elenco delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze già presentate.

CAPO VII

Commissioni e rappresentanze

ART. 44

3. Il Consiglio, oltre alle nomine dei suoi rappresentanti stabiliti per legge, potrà eleggere speciali commissioni o rappresentanze incaricate dello studio di determinati problemi che interessano la vita del Comune e lo sviluppo dei suoi servizi.
4. In tal caso stabilirà il numero dei membri di cui dovrà essere composta la commissione, determinerà le norme speciali per la sua composizione e ne fisserà le attribuzioni ed i compiti.

ART. 45

1. Tutte le nomine di commissioni e rappresentanze sono di competenza del Consiglio ed avverranno a scrutinio segreto.
2. Al Presidente potrà essere delegata, di volta in volta, soltanto la nomina per speciali incarichi di carattere assolutamente temporaneo.

ART. 46

1. Chiunque sia rivestito di delega o rappresentanza da parte del Consiglio, deve sempre tenersi in stretto rapporto col Presidente e con la Giunta e dare, periodicamente ed allo scadere dell'incarico, opportuna relazione dell'azione svolta, con gli eventuali suggerimenti e proposte.

ART. 47

- 1 Non si procederà, di regola, a conferma od a nuova nomina di delegati e rappresentanti, se prima il Consiglio non viene messo in grado di conoscere l'azione precedentemente esplicata da chi rivestiva la carica. In mancanza di relazione da parte di questi, provvederà la Giunta.

ART. 48

1. Per norma generale, ad ogni rinnovazione totale del Consiglio si intenderanno decadute tutte le speciali commissioni e rappresentanze precedentemente nominate a' sensi del precedente art. 44.